


Grafico 1 - Debiti verso lo Stato e debiti complessivi (al 31 dicembre 2020)

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mic - Commissario di Governo per le fondazioni lirico-sinfoniche ex art. 11 decreto-legge n. 91 del 2013

Dai dati rappresentati, si evince come il debito delle FLS verso lo Stato, in condizione di sostanziale invarianza dell'esposizione debitoria complessiva, abbia progressivamente aumentato la propria incidenza sul debito totale delle 9 fondazioni soggette ai piani di risanamento, con effetti sul piano della sostenibilità finanziaria della condizione debitoria.

Ulteriori interventi a sostegno del settore lirico-sinfonico sono stati operati dall'art. 1, c. 589-591 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021). Tale disposizione consente la presentazione del piano di risanamento da parte delle restanti fondazioni, stabilendo per le stesse il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, prevedendo, inoltre, che, ove i piani di risanamento non siano stati presentati o approvati ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio, le fondazioni sarebbero poste in liquidazione coatta amministrativa.

Ai fini indicati, inoltre, la legge citata ha disposto:

- l'incremento del fondo di rotazione di euro 40 mln per il 2021;
- il limite di 20 mln del finanziamento attribuibile a ciascuna fondazione;
- la proroga delle funzioni del Commissario di Governo, fino al 31 dicembre 2022²⁴.

²⁴ A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 178 del 2020 e segnatamente ai sensi dell'art.1, c. 590, nella prima relazione dell'anno 2021 il Commissario straordinario segnala l'istanza di adesione. Inoltre, lo stesso Commissario svolge, in particolare, ai sensi dell'art. 1, c. 592, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, le seguenti funzioni: a) assicura la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, c. 589, della l. 30 dicembre 2020, n. 178; b) procede all'approvazione e al monitoraggio di nuovi piani di risanamento di cui all'art. 1, c. 590, della l. 30 dicembre 2020, n. 178.

Per effetto di tali disposizioni, i fondi complessivamente impegnati per le procedure di finanziamento ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013 entro l'esercizio 2021, sono passati a euro 198,1 mln (distinti in anticipazioni per 23,1 mln e fondo di rotazione per 175 mln).

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("Legge di bilancio 2022") ha stanziato 100 mln di euro per l'anno 2022 e 50 mln per l'anno 2023, destinati all'incremento del fondo di dotazione delle FLS, riservandone una quota non inferiore a 100 mln alle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali. La restante quota del fondo è, invece, riservata alle FLS che, pur non versando nelle suddette situazioni di difficoltà, intendano effettuare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo.

Nella stessa legge di bilancio sono disciplinate le modalità di assegnazione di erogazione e di impiego delle risorse assegnate nonché della relativa rendicontazione; infine è statuito il regime di amministrazione straordinaria per le FLS che producano nuovo disavanzo d'esercizio tale da ridurre il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno.

1.6. Recenti interventi normativi di sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche in relazione all'emergenza pandemica

Come accennato, per le FLS sono risultate decisive le misure speciali messe in atto dallo Stato per sostenere il settore e per garantire l'occupazione nel corso dell'emergenza pandemica del biennio 2020-2021, quando le chiusure dei luoghi dello spettacolo hanno provocato il crollo dei ricavi da botteghino e hanno imposto costi nuovi per i protocolli sanitari.

Le risorse stanziare a favore delle fondazioni lirico sinfoniche per fronteggiare le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno attinto ai due fondi - uno di parte corrente di 185 milioni ed uno in conto capitale di 150 milioni - previsti dall'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si è consentito, inoltre, il differimento al 2021 e 2022 degli adempimenti fiscali e previdenziali in scadenza nel 2020;

In particolare, con il d.m. n. 515 del 12 novembre 2020, poi, sono stati destinati 10 mln a valere sul fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, al sostegno di cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati, tra l'altro, dalle fondazioni lirico sinfoniche. Sempre facendo ricorso alle risorse del medesimo fondo, un ulteriore intervento è stato disposto dal Ministro della cultura con il decreto ministeriale n. 27 del 12 gennaio 2021, che, a fronte di un calo dei ricavi delle biglietterie di oltre 100 milioni rispetto al 2019, ha destinato alle FLS un contributo pari a 20 mln.

E' stata data anche la possibilità (disciplinata dalla risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2020 dell'Agenzia delle entrate), per i possessori di biglietti o abbonamenti di trasformare i *voucher*²⁵ per spettacoli annullati causa Covid-19 in donazioni, con le modalità previste dal c.d. *Art bonus* di cui all' art.1 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Ai positivi effetti dei provvedimenti di cui si è detto, va aggiunto quello determinato dal superamento nel riparto del Fus dei criteri di cui al d.m. 3 febbraio 2014, l'art. 183, c. 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto infatti che il contributo per gli esercizi 2020 e 2021 fosse assegnato sulla base della media delle percentuali del Fondo predetto conseguite da ciascuna fondazione nel triennio antecedente lo scoppio della pandemia. La legge 30 dicembre

²⁵ Emessi a rimborso dei biglietti e ratei abbonamenti per gli spettacoli annullati, la cui validità è stata prorogata a 36 mesi dalla data del rilascio.

2021, n. 234, art. 1, commi 799-801 (legge di bilancio 2022) ha previsto, nell'ambito degli interventi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, l'estensione al 2022 del meccanismo di ripartizione della quota del Fus ad esse destinata previsto per i due esercizi precedenti, disponendo, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati.

Il comma 6 dell'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha consentito agli organismi dello spettacolo dal vivo (e quindi anche le FLS), decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 9 settimane, previsto dall'art. 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, di utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, anche per integrare le risorse destinate a misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Per il biennio 2020 e 2021, poi, è continuata la ripartizione delle risorse del «Fondo salva debiti» di cui all'art. 1, comma 583 della legge n. 232 del 2016: i ristori e i sostegni pubblici del biennio 2020-21, erogati nella misura di 20 milioni, hanno costituito un segnale importante di attenzione del Governo alle FLS, benché essi abbiano potuto solo parzialmente far fronte alle perdite, calcolate in circa 100 milioni di euro.

Non è mancato, inoltre, il supporto alle FLS in relazione alle problematiche connesse alla (mancata o parziale) riprogrammazione delle attività cancellate per via della pandemia. In tale ambito, un primo tentativo di soluzione è stato compiuto con il decreto Fus per il triennio 2022-2024, che impegna gli organismi finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo a porre in essere, ove possibile, la riprogrammazione delle attività degli anni precedenti sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria, con riguardo ai contratti annullati o cancellati e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti. È stata prevista, in merito, un'azione di monitoraggio e verifica in capo alla Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura rispetto alla regolarità contributiva e all'adozione di misure adeguate e proporzionate di integrazione salariale, indennizzo e ristoro dei lavoratori dipendenti e no, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.

2. GLI ORGANI

La struttura organizzativa delle FLS, come prevista dal c. 15 dell'art. 11, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, si articola nei seguenti organi:

- il Presidente, nella persona del Sindaco del Comune nel quale ha sede la Fondazione – ovvero di persona da lui nominata – al quale è attribuita la rappresentanza giuridica della stessa. In deroga alla disposizione in esame, per quanto concerne la Fondazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la carica di Presidente è attribuita ad un componente dell'Assemblea degli Accademici, il quale svolge anche le funzioni di Sovrintendente;
- il Consiglio di indirizzo, composto dal Presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti non può comunque essere complessivamente superiore a sette e la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. Una deroga alla disposizione citata è prevista per la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di amministrazione. In base al c. 17, dell'art. 11, del decreto-legge n. 91 del 2013, il Consiglio di indirizzo deve assicurare il pareggio del bilancio: la violazione di tale obbligo comporta per i componenti dell'organo la responsabilità personale prevista per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- il Sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Mic su proposta del Consiglio di indirizzo; il Sovrintendente può essere coadiuvato da un Direttore artistico e da un Direttore amministrativo;
- il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati contabili, e i restanti due in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e del Ministero della cultura (Mic). L'incarico dei membri del Collegio è rinnovabile per non più di due mandati.

La durata ordinaria è fissata per tutti gli organi in cinque anni.

I relativi compensi sono determinati in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, nel limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, c. 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e ss.mm.ii.

Al fine di assicurare la trasparenza dei costi, tali compensi, ai sensi dell'art. 9 del decreto "Valore cultura", sono soggetti alla pubblicazione nel sito istituzionale di ciascuna fondazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la mancata erogazione di qualsiasi somma, sino ad avvenuto adempimento.

3. I CONTRATTI DI LAVORO

La materia dei contratti di lavoro posti in essere dalle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte a Piano di risanamento era stata disciplinata dall'art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 che, in sintesi, aveva previsto:

- l'obbligatorietà di esperire di apposite procedure selettive pubbliche ai fini dell'instaurazione dei rapporti di lavoro a subordinato a tempo indeterminato;
- l'applicabilità delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro;
- l'autonomia per ogni Fondazione nel sottoscrivere il contratto aziendale con le organizzazioni sindacali interne, a condizione di procedere in modo chiaro la quantificazione dei costi contrattuali. Gli accordi predetti, per entrare in vigore, sono soggetti all'approvazione della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ²⁶;
- l'applicabilità per il personale in esubero a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche imposta dalla medesima disposizione, dei benefici contributivi e pensionistici di cui all'art. 2, c. 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,²⁷;
- l'assunzione a tempo indeterminato da parte della società Ales S.p.a., tramite procedure di mobilità avviate dalla Fondazione, del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che, all'esito della predetta rideterminazione delle dotazioni organiche, risulti ancora eccedente.

Sulla medesima materia è intervenuto l'art. 5 del decreto-legge n. 83 del 2014 che ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento, senza ulteriori costi per la fondazione, di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.).

²⁶ La relativa procedura prevede che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro 30 giorni, è chiamata a certificare l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con il bilancio della Fondazione. L'ipotesi di accordo è quindi trasmessa al Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze che autorizzano la Fondazione a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di parere negativo della Corte, la Fondazione deve riaprire la trattativa con i sindacati e riavviare l'iter.

²⁷ Art. 11, c. 13. decreto-legge n.91 del 2013.

In particolare, la norma citata ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

L'art. 1, c. 2 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 ha introdotto una nuova disciplina della procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, è stato previsto che le fondazioni stesse predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze²⁸.

Le proposte di modifica della dotazione organica possono essere modificate, con cadenza triennale. Peraltro, qualora venga meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, le fondazioni sono tenute ad attivare una procedura di revisione, dandone tempestiva comunicazione al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto-legge in esame ha confermato l'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche di assumere personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive, bandite secondo le procedure di reclutamento e i criteri previsti per le pubbliche amministrazioni. Limiti a tali assunzioni sono rappresentati dalla dotazione organica prevista per la Fondazione e dall'ammontare della spesa corrispondente al costo complessivo del personale cessato nell'anno 2019 e nei due anni precedenti.

Peraltro, il decreto citato ha previsto anche una serie di norme transitorie, per lo più in scadenza entro il 31 dicembre 2021, finalizzate a colmare eventuali carenze di organico mediante l'assunzione di candidati idonei nell'ambito di graduatorie concorsuali pregresse ma ancora in corso di validità, come pure di soggetti che prestino o abbiano prestato in precedenza servizio presso la stessa fondazione sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato.

Più di recente, con l'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stata prevista la possibilità di prorogare fino

²⁸ In attuazione del provvedimento citato, è intervenuto il d.i. Mic e Mef n. 68 del 4 febbraio 2021, che ha stabilito nel dettaglio la procedura di approvazione delle proposte di dotazione organica. Questa deve essere trasmessa ai medesimi Ministeri entro i 60 giorni successivi all'adozione del decreto stesso, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Entro 60 giorni dalla trasmissione, le proposte predette vengono adottate con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere - per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento - del commissario straordinario.

al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019, con personale artistico e tecnico, in base alla citata normativa transitoria. La proroga viene ammessa - al fine di salvaguardare i cicli lavorativi - nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali.

Inoltre, il comma 1-*bis* dell'art. 10 del medesimo decreto modifica, con riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche, i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. In base a tale modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.

Per completezza espositiva, si rileva che, con il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, allo stato in corso di conversione, sono state modificate alcune disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, riguardanti i limiti d'età per i Soprintendenti²⁹.

²⁹ In particolare, l'art. 2 del citato provvedimento recita: "1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età». 2. All'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età». 3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso".

4. L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Per le FLS inserite nell'elenco Istat degli enti della pubblica amministrazione (con esclusione quindi dell'Arena di Verona, del Teatro alla Scala di Milano e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma) vige l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) per gli acquisti fino a euro 5 mila e alle convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 26, c. 3 della legge n. 488 del 1999 e dell'art.11, c. 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 164, salvo deroga motivata che comprovi la presenza di condizioni economiche più convenienti. Tutte le fondazioni, in risposta ad apposita istruttoria di questa Sezione, hanno trasmesso tabelle riepilogative dei contratti (inserite nei corrispondenti capitoli del presente referto), distinti per tipologia di procedura, con l'importo degli stessi e la percentuale di incidenza di ogni tipologia sul totale. Di seguito si riportano i dati relativi al biennio 2019-2020.

Tabella 1 - Procedura di scelta contraente

TOTALE 14 FONDAZIONI	2020			2019		
	Valore complessivo	n. contratti	Inc. %	Valore complessivo	n. contratti	Inc. %
Affidamenti diretti senza procedure competitive	21.095.212	7.147	32,4	26.394.092	8.057	34,2
Affidamenti diretti con procedure competitive	10.306.037	2.973	15,8	15.850.445	4.620	20,5
Convenzioni Consip	3.661.707	35	5,6	4.139.511	37	5,4
Convenzioni Consip non stipulate	0	0	0,0	0	0	0,0
Affidamenti diretti su MePA	504.214	177	0,8	515.578	195	0,7
Acquisti da collegate pubbliche	28.500	2	0,0	65.678	5	0,1
RDO su MePA	1.097.468	74	1,7	1.599.621	268	2,1
RDO su MePA deserte	0	0	0,0	0	0	0,0
Trattativa diretta su MePA	595.897	65	0,9	652.019	87	0,8
Trattativa diretta su MePA non aggiudicate	1.422	1	0,0	800	1	0,0
Procedure annullate	2.962.989	5	4,6	1.266.750	1	1,6
Partenariato per l'innovazione (art. 65 decreto legislativo n. 50 del 2016)	0	0	0,0	0	0	0,0
Procedure aperte	18.575.419	68	28,6	12.512.868	92	16,2
Procedure aperte con ritiro proposta di aggiudicazione	0	0	0,0	0	0	0,0
Procedure aperte deserte o non aggiudicate	765.346	6	1,2	590.238	5	0,8
Procedure negoziate	5.428.713	636	8,4	13.559.625	1.382	17,6
Totale complessivo	65.022.923	11.189	100,0	77.147.225	14.750	100,0

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati FLS

La tabella mette in luce, rispetto al precedente esercizio, una diminuzione tanto del numero (- 3.561), quanto del valore complessivo (- 12,1 mln) delle procedure bandite, con una tendenza evidente al ricorso agli affidamenti diretti (con o senza procedure competitive); tali tipologie di procedure, infatti, coprono circa il 48 per cento del complesso delle acquisizioni, per un valore inferiore all'esercizio precedente.

Significativo il dato delle procedure aperte (oltre il 28 per cento dell'attività negoziale nel 2020, in crescita rispetto al 2019) e di quelle negoziate (circa l'8 per cento nel 2020, a fronte del 17,6 per cento, nel 2019).

In flessione, invece, per numero e valore sia le richieste di offerta (RDO) su MePa, sia le adesioni a convenzioni Consip.

5. LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

L'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ("Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo") ha istituito il Fondo unico per lo spettacolo, stabilendo inoltre al c. 2 dell'articolo 15 che al finanziamento del Fondo predetto si provveda annualmente, in sede di approvazione dei documenti di bilancio.

Come già detto, il decreto-legge "Valore cultura", oltre a prevedere per il 2014 l'istituzione presso il Mef di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti volti al risanamento dei bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche di durata fino a un massimo di 30 anni, ha stabilito i criteri per la ripartizione della quota del Fus a esse destinata.

In particolare, è stato previsto che tale quota sia determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e attribuita ad ogni fondazione mediante un decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo sulla base dei seguenti criteri (art. 11, c. 20):

- il 50 per cento, in relazione ai costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna Fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- il 25 per cento in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
- il 25 per cento in base alla qualità artistica dei programmi.

L'art. 11, c. 21 ha, inoltre, previsto che la determinazione degli indicatori di rilevazione dei tre criteri nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi avvenga in base ad un decreto del Ministro vigilante.

A tale disposizione è stata data attuazione con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014: in proposito, occorre precisare che l'art. 2, c.1 della citata disposizione ha previsto che gli indicatori di rilevazione della produzione siano espressi in punteggi (punti Fus), da attribuire con riferimento a ciascuna rappresentazione o esecuzione di cui la Fondazione è intestataria, in base ai seguenti parametri:

- per la lirica da un massimo di 12 a 7,5 punti; per le manifestazioni costituite da opere liriche in forma scenica e in forma semiscenica, da 5 a 3,25 punti;
- per il balletto da 7 a 1,5 punti;

- per la concertistica da 4 a 2 punti;
- per le manifestazioni realizzate in forma divulgativa o con durata inferiore, i punti sono ridotti della metà con riferimento alle corrispondenti tipologie sopra indicate;
- per le manifestazioni costituite da abbinamento di attività anche di genere diverso, che verranno valutate per un massimo di due tipologie, il punteggio attribuito a ciascuna è pari al 50 per cento di quello previsto per l'attività corrispondente, con attribuzione dei punti o frazione di punto alla corrispondente tipologia.

Per le sole attività concertistiche della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il c. 2 ha previsto un aumento del 60 per cento del punteggio stabilito nel c. 1, mentre ha ridotto del 40 per cento il punteggio attribuito a tutte le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona.

Infine, con il c. 3 si è stabilito che, per le manifestazioni realizzate all'estero se non specificamente sovvenzionate sul Fus, il punteggio attribuito è pari al 70 per cento di quello previsto per le attività realizzate in ambito nazionale.

Come detto, il c. 21-*bis* nell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 ha disposto che, a decorrere dal 2015, le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali che non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale percepiscano una quota del Fus determinata percentualmente con valenza triennale.

La disciplina attuativa, recata dal decreto Mic 6 novembre 2014, ha stabilito (art. 5) che l'assegnazione di tale contributo è determinata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo in considerazione dell'attività realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e sulla base dei programmi di attività del triennio successivo, corredati dei relativi *budget* preventivi. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale.

Si tratta, come si vede, di criteri tarati non solo sulla quantità dell'offerta, ma anche sugli aspetti gestionali e, sia pure in misura minore, sulla qualità artistica, fattore che, invece, sarebbe opportuno tenere in maggiore considerazione, al fine di premiare quelle produzioni innovative che possono non avere un riscontro immediato nella risposta del pubblico.

Si ricorda, infine, che il Ministro dei beni e delle attività culturali è tenuto a presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 163 del 1985, la relazione annuale sull'utilizzo

dei finanziamenti previsti dal Fus, predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo³⁰, costituito presso il Ministero.

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") ha stanziato per il Fus, in relazione all'anno 2020, l'importo complessivo di euro 348.966.856³¹; tale appostamento presenta un incremento di euro 3.000.000 (+0,9 per cento), rispetto a quanto previsto per l'anno 2019 (euro 345.966.856).

La suddetta somma è stata ripartita con i d.m. n. 155 e n. 156 del 1° aprile 2020: l'importo stanziato per il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche ammonta ad euro 182.812.800, pari al 52,38 per cento della disponibilità del Fondo stesso.

Nei due grafici seguenti sono evidenziate le quote percentuali di ripartizione del Fondo, nel periodo 2010-2020, tra i diversi settori di intervento e l'ammontare delle somme a essi destinati nel 2020.

³⁰ L'Osservatorio dello spettacolo nasce con l'obiettivo di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio sul settore dello spettacolo. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della l. 30 aprile 1985, n. 163 e dell'art. 11 del d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233 l'Osservatorio dello spettacolo è istituito con i seguenti compiti:


- raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
- acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
- elaborare i documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

Nel triennio 2009-2011, inoltre, l'Osservatorio ha assunto i seguenti impegni:

- l'attivazione di organici rapporti con gli osservatori regionali dello spettacolo, con l'intento di condividere metodi di raccolta di dati di comune interesse, di attivare una cabina di regia per valutare proposte, individuare obiettivi, elaborare criteri condivisi di azione e creare un sistema articolato di monitoraggio delle attività e di valutazione sull'efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico, con una osmosi e condivisione di strumenti e di conoscenze che rappresentano un'esigenza irrinunciabile nel prossimo futuro;
- la ricognizione sulla legislazione degli stati europei per lo spettacolo, quale strumento per operare un'analisi comparata sugli assetti e competenze istituzionali, sugli strumenti normativi ed economici riconducibili alle attività di spettacolo. Lo studio può rappresentare l'occasione per attivare collaborazioni, scambio di informazioni e sinergie operative con le istituzioni straniere e favorire la partecipazione permanente a reti e progetti comunitari sostenuti dall'Unione europea;
- una valutazione di ricerca di indicatori per l'analisi di impatto dei criteri statali di sostegno allo spettacolo dal vivo, attraverso l'individuazione degli indicatori in grado di evidenziare l'evoluzione e la dinamicità del sistema dell'offerta e di valutare il livello di ricaduta dell'intervento pubblico.


³¹ A partire dal 2017, con l'entrata in vigore della l. 14 novembre 2016, n. 220 ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") e la conseguente istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, le risorse destinate alle attività cinematografiche sono scorporate dal Fondo unico per lo spettacolo.

Grafico 2 - Aliquote percentuali 2020 di riparto Fus ai diversi settori



Fonte: Elaborazione Cortei dei conti su dati Mic - Direzione Generale Spettacolo

Grafico 3 - Stanziamento Fus 2020 e ripartizione ai diversi settori




Fonte: Elaborazione Cortei dei conti su dati Mic - Direzione Generale Spettacolo

I contributi del Fus 2020 sono stati assegnati al Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (dotate, come noto, di forma organizzativa speciale) e alle restanti 12 FLS con i decreti del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo del 7 luglio e del 10 novembre 2020.

Nel grafico successivo è evidenziata la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle 14 fondazioni lirico-sinfoniche nel 2020.

Grafico 4 - Riparto Fus 2020 alle fondazioni lirico-sinfoniche



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mic - Direzione Generale Spettacolo

Nelle tabelle successive sono riportate le risorse finanziarie complessivamente assegnate nell'ultimo biennio alle fondazioni lirico-sinfoniche.